

ORDINANZA MUNICIPALE

LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO

Il Municipio di Gambarogno, richiamato il Regolamento delle norme sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Gambarogno

ORDINA

Art.1 – Luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli

Gli strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione possono essere posati su tutte le strade comunali a traffico limitato.

Art.2 – Elenco veicoli al beneficio di autorizzazione di circolazione

Laddove la segnaletica posata prevede un divieto di circolazione, con eccezione per il servizio a domicilio e permette ai residenti e visitatori di accedere per raggiungere la propria destinazione situata all'interno del tratto interessato, a dipendenza del luogo di posa degli strumenti di lettura, non si rende necessario procedere all'iscrizione dei numeri di immatricolazione nella banca dati.

Art.3 – Eccezioni iscrizioni nella banca dati dei numeri di immatricolazione

Qualora la posa degli strumenti di lettura avvenisse in un luogo ove i residenti del tratto limitato, per forza di cosa, debbano essere rilevati, potranno iscrivere il numero di targa del proprio veicolo, per evitare l'avvio di procedure di contravvenzione.

Le richieste d'iscrizione devono pervenire per iscritto alla Cancelleria comunale o direttamente alla Polizia Intercomunale del Piano, allegando copia della licenza di circolazione. L'iscrizione mantiene la sua validità fintanto che saranno ottemperati i requisiti richiesti.

In casi particolari possono essere concesse autorizzazioni speciali limitate nel tempo quanto le circostanze risultano tali da giustificare un analogo diritto.

Art. 4 – Modalità, condizioni, diritti e misure di sicurezza

I dati vengono raccolti in un apposito server secondo i contratti in uso dal Comune sede delle Polizia Intercomunale. L'accesso ai dati avviene tramite apposito sistema di accesso da remoto fornito dalla ditta fornitrice dell'apparecchiatura. Tali dispositivi dovranno garantire la sicurezza contro eventuali accessi non autorizzati e dovranno essere muniti di difese informatiche atte a evitare che terzi possano accedere ai dati manomettendoli o sottraendoli illecitamente. La visione delle immagini da parte della Polizia Intercomunale del Piano, e per essa dai suoi collaboratori delegati, è ammessa unicamente per identificare i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione.

Art. 5 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, dal xxxx al xxxx. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine della pubblicazione.